

ATTO COSTITUTIVO DI QUINTO AMPLIAMENTO

STATUTO

TITOLO I

DEFINIZIONE E SCOPI

Art. 1

PRINCIPI E VISIONE

Quinto Ampliamento è un'Associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, che assicura la tutela dei diritti inviolabili della persona, riconosce le pari opportunità tra uomini e donne e si propone di promuovere un modello di impresa basato sul principio della centralità dell'Uomo, della Cultura e del Territorio in cui l'impresa opera, del coinvolgimento e della partecipazione, della circolarità e del bello, del rispetto dell'ambiente quali elementi imprescindibili per la creazione di una nuova economia civile che, anche attraverso la crescita individuale, garantisca la crescita della Comunità.

I proventi delle attività non saranno in nessun caso suddivisi tra gli associati, anche in forma indiretta. Quinto Ampliamento si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 2

SEDE E DURATA

È costituita con sede ad Ivrea, in Corso Costantino Nigra, 2 l'Associazione di volontariato denominata Quinto Ampliamento.

Il Comitato Esecutivo può trasferire, con delibera, la sede nell'ambito del comune di Ivrea. L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione svolge la propria attività sia in Italia che all'estero e si costituisce per perseguire le seguenti finalità:

- a) promuovere e diffondere un modello diverso del fare impresa, che si riallacci alla florida e secolare tradizione italiana in cui Uomo, Lavoro e Comunità si sono intrecciate con senso e profitto. Quinto Ampliamento intende rappresentare la piattaforma ideale per la diffusione tra gli imprenditori, i manager, l'opinione pubblica e i giovani, di una rinnovata cultura di Impresa;
- b) offrire alle imprese gli strumenti concettuali per uscire più compiutamente dal Novecento, imparare a prefigurare nuovi e positivi scenari in cui profitto e solidarietà, impresa e cultura, tecnica e spiritualità, città e campagna, pubblico e privato siano finalmente riconciliati;
- c) diffondere tra gli imprenditori, i manager, l'opinione pubblica, in particolare tra i giovani, i rappresentanti di enti locali ed istituzioni esempi e buone pratiche di affermazione dei diritti individuali di crescita materiale e spirituale e dei doveri di solidarietà comunitaria, per la costruzione di un modello economico che unisca la vita al lavoro, l'individuo alla comunità, la cultura all'economia, il territorio alla fabbrica.

L'Associazione elegge la città di Ivrea – e la cittadella olivettiana in particolare – come propria sede sociale e come “location” per lo svolgimento dei principali eventi dalla stessa organizzati, in virtù della bellezza, del prestigio, del carisma che provengono dalla sua storia. Intende per questo porsi come possibile e ulteriore elemento di valorizzazione del

territorio eporediese, della sua vicenda industriale visionaria, delle sue architetture, in armonia con tutti i soggetti già operanti sul territorio e su questo tema.

Per il raggiungimento di queste finalità, il Quinto Ampliamento può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) coordinare e realizzare progetti di ricerca volti all'individuazione di nuovi modelli di impresa che valorizzino la persona, la responsabilità sociale dell'impresa, il senso del fare, la contaminazione della cultura in impresa, la piena ed effettiva sostenibilità ambientale e sociale, secondo i valori dell'economia civile promuovere e sostenere iniziative ed eventi con l'obiettivo di valorizzare l'identità del nuovo modello di impresa e di tutte quelle storie imprenditoriali del passato e del presente che possano esserne testimoni efficaci;
- b) coordinare e realizzare progetti di ricerca sulle tendenze più attuali relative al pensiero dell'economia civile
- c) promuovere e sostenere iniziative con l'obiettivo di preservare e valorizzare l'identità storico-culturale di una Impresa e di un territorio, a cui si lega una specifica produzione, in particolare attraverso la valorizzazione delle competenze e del sapere dei lavoratori;
- d) sviluppare una rete di relazioni, attività e iniziative a livello nazionale tra imprese e associazioni che hanno intrapreso un percorso di ricerca e di pratica di un nuovo modello di fare impresa;
- e) promuovere, organizzare, gestire, partecipare ad attività educative, anche nel campo della scuola e dell'università, attraverso progetti di ricerca, coordinamento, formazione e aggiornamento finalizzati alla conoscenza di una storia economica italiana da cui deriva un nuovo modello di fare impresa;
- f) valorizzare l'opera di coloro che, anche al di fuori dell'Associazione, contribuiscono al conseguimento delle sue finalità, attraverso il conferimento di premi, la diffusione e la pubblicizzazione dei risultati che hanno ottenuto e altri mezzi idonei;
- g) partecipare a livello nazionale o internazionale ad organizzazioni pubbliche o private, in qualsiasi forma costituite, forum, promuovere circoli, affiliare operatori del settore, gestire in prima persona iniziative anche economiche ritenute utili al proprio fine sociale;
- h) promuovere e/o sostenere fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e promozionali; agevolare la nascita e la crescita di imprese con scopo economico e anche sociale
- i) intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa.

TITOLO II

SOCI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CAPO I

I SOCI

Art. 4

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Soci dell'associazione:

- a) i **Soci Fondatori**: le persone giuridiche, indicate come tali nell'atto costitutivo e che, condividendo la missione dell'associazione, intendano partecipare attivamente e stabilmente al suo perseguimento
- b) i **Soci Ordinari**: le persone giuridiche interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e che ne condividano lo spirito e gli ideali e intendano partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle sue finalità
- c) i **Soci Onorari**: le persone fisiche e/o giuridiche, la cui aderenza all'Associazione sia stata espressamente richiesta dal Comitato Esecutivo dell'Associazione

Gli eletti alle cariche sociali di Quinto Ampliamento potranno anche non essere soci.

Si definiscono Soci dell'Associazione, coloro che sono in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione; le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui sono accolte. La quota associativa annuale è così determinata per il primo anno:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Onorari

La quota annuale sarà in seguito determinata dal Comitato Esecutivo.

I Soci Fondatori sono membri permanenti dell'Associazione, senza per questo essere immuni da un'eventuale delibera di esclusione da parte del Comitato Esecutivo, secondo le modalità di cui all'articolo 6.

I Soci Ordinari sono soggetti giuridici la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Comitato Esecutivo e che s'impegnano al versamento delle quote contributive per loro stabilite dal Comitato Esecutivo; il Socio Ordinario decade in caso di mancato rinnovo della quota annuale.

I Soci Onorari sono soggetti giuridici o persone fisiche la cui aderenza all'Associazione sia stata deliberata dal Comitato Esecutivo, in virtù del loro particolare contributo alla realizzazione degli scopi sociali ed espressamente accettata. I Soci Onorari – e solo loro - non sono tenuti al pagamento della quota associativa; tuttavia usufruiscono di tutti i diritti e vantaggi spettanti ai Soci, incluso quello di partecipare all'Assemblea ed ivi esprimere il proprio voto.

La qualità di Socio comporta la possibilità di frequentare l'Associazione, l'accesso ai servizi comuni, alle manifestazioni, iniziative formative, materiale di ricerca e analisi, eventi e simili, riservati ai soli Soci.

Gli obblighi e i diritti dei soci sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti in ragione di nessun titolo o motivo.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Esiste inoltre la figura degli **Amici Sostenitori**: persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e intendano sostenere le attività dell'Associazione mediante contribuzioni, lasciti, donazioni ecc.

Gli Amici Sostenitori sono persone fisiche che aderiscono agli scopi dell'Associazione senza partecipare attivamente alla vita della stessa. Gli Amici Sostenitori aderiscono, in assenza di una specifica domanda di ammissione all'Associazione, corrispondendo almeno la contribuzione minima determinata dal Comitato Esecutivo; sarà loro concesso di partecipare a manifestazioni ed eventi specifici, a consultare, previa domanda, gli esiti

delle produzioni scientifiche e delle ricerche dell'Associazione, a partecipare alle iniziative formative e a presenziare, ai fini del dibattito e della condivisione di idee, all'Assemblea senza diritto di voto.

L'Amico Sostenitore decade automaticamente al termine di ogni esercizio, la qualifica può essere rinnovata previa corresponsione della contribuzione per l'anno seguente.

Art. 5

PROCEDIMENTO DI INGRESSO NELL'ASSOCIAZIONE DEI SOCI ORDINARI E AMICI SOSTENITORI

Chi intende aderire all'Associazione in qualità di Socio Ordinario deve rivolgere espressa domanda al Comitato Esecutivo su apposito modulo recante la dichiarazione di condividere le finalità espresse agli articoli 1 e 3, l'impegno ad osservare lo statuto, i regolamenti nonché fornire le informazioni richieste dall'Associazione e le motivazioni per le quali intende far parte di essa.

Il Comitato Esecutivo deve provvedere in ordine cronologico all'esame delle domande di ammissione entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di esame entro il termine stabilito, la domanda si intende accolta.

In caso di diniego, da esprimersi in forma scritta sull'apposito spazio del relativo modulo entro la scadenza dei 30 (trenta) giorni, il Comitato Esecutivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Art. 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- a) mancato pagamento della quota associativa, salvo per il Socio Onorario;
- b) esclusione;
- c) recesso;
- d) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- e) rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente.

Il Socio che: i) non osservi lo statuto; ii) non si adegui alle disposizioni emanate dal Comitato Esecutivo; iii) adotti un comportamento incompatibile con gli scopi sociali o, irrispettoso degli altri soci o di terzi o, comunque, si renda indegno a giudizio del Comitato Esecutivo; iv) non partecipi alla vita dell'Associazione; v) risulti in mora di oltre sei mesi nel versamento della quota associativa annuale, potrà essere escluso dall'Associazione mediante delibera motivata, resa a maggioranza assoluta del Comitato Esecutivo. Tale delibera è insindacabile ed inappellabile. Al momento della cessazione del rapporto associativo, il Socio non ha diritto ad alcun rimborso. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Ogni Socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Esecutivo ed ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale.

CAPO II

GLI ORGANI

Art. 7

CRITERI DI ELEGGIBILITA'

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. L'Associazione può avvalersi di collaboratori retribuiti, anche ricorrendo ai propri soci.

Art. 8

ORGANI NAZIONALI

Sono organi nazionali di direzione, di governo e di controllo dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Comitato Esecutivo;
- c) Il Comitato Scientifico
- d) il Presidente Nazionale;
- e) Il Segretario Generale;
- f) Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori;
- g) Il Comitato dei Garanti.

Art. 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni obbligano gli stessi nell'ambito statutario.

All'Assemblea dei Soci partecipano con diritto di voto i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Onorari, gli eletti alle cariche sociali, con esclusione del Collegio dei Revisori e del Comitato dei garanti.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata ad opera del Presidente del Comitato Esecutivo, o di chi ne fa le veci, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 180 giorni dalla chiusura del relativo esercizio e per l'approvazione del programma annuale e del bilancio preventivo, entro 60 giorni dall'inizio del relativo esercizio.

La convocazione è fatta mediante atto scritto, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r., posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo utile purché ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 8 giorni, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

La partecipazione alle riunioni dell'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

All'Assemblea partecipano tutti i Soci con diritto di voto al fine di garantire la partecipazione democratica di tutti alla vita associativa, alle deliberazioni sociali nazionali e all'elezione degli organi dirigenti.

Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare all'Assemblea personalmente o tramite i propri legali rappresentanti o da altro associato formalmente delegato. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato. Ogni associato può essere portatore di non più di due deleghe di altri associati.

Salvo quanto di seguito statuito, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata la maggioranza degli associati; in seconda convocazione (anche nello stesso giorno, con un intervallo di almeno due ore da quella di prima convocazione) è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In prima convocazione e in seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti degli associati presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto in prima convocazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre

in seconda convocazione (anche nello stesso giorno, con un intervallo di almeno un'ora da quella di prima convocazione) occorre la presenza di almeno un quinto degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in ogni caso, le deliberazioni dell'Assemblea su tali argomenti saranno valide solo se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori presenti o rappresentati.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

L'Assemblea ha il compito di:

- a) definire la politica associativa;
- b) approvare eventuali modifiche allo Statuto;
- c) eleggere:
 - il Comitato Esecutivo ed i supplenti;
 - il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori;
 - il Comitato dei Garanti
- d) discutere e approvare il programma annuale e il bilancio preventivo;
- e) approvare il bilancio di esercizio;
- f) stabilire norme e approvare eventuali regolamenti per la convocazione e la tenuta dell'Assemblea;
- g) deliberare sullo scioglimento della Associazione, nominando il/i liquidatore/i, e sulla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi di statuto.

L'Assemblea può essere convocata dal Comitato Esecutivo ogni volta che lo ritenga opportuno o qualora ne faccia richiesta scritta e motivata il 50% dei Soci Fondatori oppure almeno un decimo degli associati.

I verbali delle riunioni assembleari sono redatti da persona scelta dal Presidente, invitata a fungere da segretario della riunione.

Art. 10

IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è l'organo Esecutivo dell'Associazione.

E' investito dei poteri di gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, che non siano espressamente attribuiti all'Assemblea o ad altri organi sociali. Tali poteri possono essere delegati, in tutto o in parte, al Presidente Nazionale, al Segretario Generale o ad altri membri del Comitato stesso.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Comitato Esecutivo ha il compito di:

- a) predisporre gli strumenti organizzativi per l'attuazione del programma annuale dell'Associazione;
- b) predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) dare adeguata pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci o rendiconti;
- d) predisporre i calendari dell'attività;
- f) definire le modalità di attuazione delle campagne;
- g) nominare i rappresentanti dell'Associazione in organi e istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, ivi incluse le proprie partecipate e controllate;
- h) deliberare la esclusione di un socio, nel caso in cui non adempia ai propri compiti, organizzi e gestisca attività ritenute lesive, incompatibili o in contrapposizione con

l'Associazione ovvero dichiararne la decadenza qualora non sia in regola con il pagamento delle quote associative;

i) approvare il regolamento disciplinante le modalità di tenuta della contabilità sociale, di formazione, divulgazione e approvazione del rendiconto associativo;

j) istituire commissioni o gruppi di lavoro e di studio su tematiche specifiche, definirne il mandato e nominarne i componenti;

k) nominare eventuali responsabili di specifiche tematiche o aree di attività e definirne il mandato;

l) monitorare e tutelare l'uso dei propri marchi e, in caso di uso non autorizzato e/o di abuso, revocarne e inibirne l'uso;

m) deliberare il conferimento di specifiche deleghe e/o procure a terzi per lo svolgimento di particolari funzioni;

n) disporre l'apertura e il rinnovo di linee di credito;

o) predisporre e approvare, qualora ritenuto necessario, il Codice Etico.

p) sostituire i suoi membri decaduti o dimissionari, individuandoli tra i supplenti, rispettando il principio della rappresentanza delle categorie di soci di appartenenza;

q) fissare le quote associative e i servizi ai soci;

r) nominare e revocare tra i propri membri, su proposta del Presidente, il Tesoriere cui è affidata la supervisione sul sistema dei controlli interni ed in particolare nell'ambito delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi dell'Associazione e degli eventuali Enti collegati;

r) acquistare e cedere beni immobili;

s) accettare eredità e lasciti testamentari.

Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di 11 ad un massimo di 17 membri, tra cui il Presidente Nazionale e il Segretario Generale, eletti dal Comitato stesso tra i suoi membri, oltre a un massimo di 4 supplenti. I Soci Fondatori eleggeranno 9 membri e 2 supplenti, i Soci Ordinari eleggeranno 8 membri e 2 supplenti.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo sono ammissibili auditori invitati temporanei e permanenti, senza potere di voto.

Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente, che funge anche da Presidente del Comitato (o in caso di sua momentanea impossibilità dal Segretario Generale), ogni qualvolta si renda necessario e, comunque, almeno sei volte all'anno. La convocazione avviene mediante scritto da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile purché ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 7 giorni, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; in casi di motivata urgenza il preavviso può essere di un solo giorno.

Qualora necessario, può riunirsi e deliberare, anche in luoghi diversi dalla sede sociale, in conferenza video o telefonica o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i suoi membri siano identificabili dal Presidente e abbiano la possibilità di intervento alla discussione e alla deliberazione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Tuttavia le decisioni del Comitato Esecutivo concernenti l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri rappresentanti i Soci Fondatori.

I verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo sono redatti dal segretario.

Art. 11

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo che assiste il Comitato Esecutivo nella selezione e valutazione delle iniziative da assumere, dei progetti da studiare e proporre, e delle collaborazioni da avviare nel perseguimento degli scopi statutari. Svolge, inoltre, una

funzione tecnico consultiva in merito alla programmazione annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Comitato Esecutivo ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di cinque membri, scelti e nominati dal Comitato Esecutivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate nel campo dell'economia, dell'imprenditoria, dell'Università. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente Nazionale o da un suo delegato.

Il Comitato Scientifico rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato Esecutivo che lo ha nominato.

Il Comitato Scientifico assiste alle riunioni delle assemblee dei soci ed è invitato permanente alle sedute del Comitato Esecutivo.

Fatta salva diversa determinazione dell'Assemblea, ai membri del Comitato Scientifico non spetta alcun compenso per la loro attività, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 12

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi membri. E' Presidente del Comitato Esecutivo e ne presiede le riunioni; ha la firma sociale ed è il rappresentante legale dell'Associazione.

Il Presidente svolge, inoltre, le seguenti funzioni:

- a) Convoca e presiede il Comitato Esecutivo;
- b) Nomina, tra i membri del Comitato Esecutivo, il suo Vicario, il quale ne assumerà automaticamente i poteri e le funzioni in caso di assenza e/o impedimento;
- c) Può nominare uno o più Vicepresidenti;
- d) Propone al Comitato Esecutivo la nomina del Tesoriere;
- e) Esercita, nei casi di necessità ed urgenza, i poteri del Comitato Esecutivo, salvo ratifica di questo alla prima successiva riunione.

Art. 13

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi membri e svolge le seguenti funzioni:

- a) cura l'esecuzione dei deliberati del Comitato Esecutivo;
- b) assume la responsabilità della gestione operativa dell'Associazione.

Art. 14

IL PRESIDENTE ONORARIO

L'Assemblea può nominare uno o più Presidenti Onorari, per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione.

Art. 15

IL REVISORE UNICO O IL COLLEGIO DEI REVISORI

All'atto della nomina, l'Assemblea decide se nominare un organo di controllo monocratico (Revisore Unico) o collegiale (Collegio dei Revisori), che dura in carica tre esercizi. Qualora l'organo sia collegiale, il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi tra cui il Presidente e da due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea.

Il Revisore Unico o i Revisori sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla loro competenza in materia.

Il Revisore Unico / Collegio dei Revisori esercita nelle forme e nei limiti d'uso il controllo della corretta gestione amministrativa dell'Associazione e redige la propria relazione all'Assemblea relativamente al bilancio consuntivo predisposto dal Comitato Esecutivo.

Fatta salva diversa determinazione dell'Assemblea, ai Revisori non spetta alcun compenso per la loro attività, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle riunioni delle assemblee dei soci e del Comitato Esecutivo.

Art. 16

COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei garanti è composto da un minimo di tre membri effettivi e due supplenti ed è eletto dall'Assemblea dei soci, tra persone che offrano garanzie di indipendenza e di autonomia e non siano titolari di diritto di voto nell'Assemblea stessa.

Il Collegio dei Garanti elegge al proprio interno un Presidente e si pronuncia collegialmente:

- a) Sui ricorsi presentati contro le decisioni assunte dal Comitato Esecutivo in materia di ammissione di nuovi soci e/o di revoca della qualifica di socio;
- b) Su eventuali controversie interne.

Art. 17

LE CARICHE ASSOCIATIVE

Tutte le cariche associative e istituzionali sono svolte a titolo gratuito salvo il rimborso di eventuali spese vive documentate.

Tutte le cariche associative durano in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili, per non più di due mandati consecutivi all'interno dello stesso ruolo per le cariche dirigenti esecutive (Presidente, Segretario Generale e Comitato Esecutivo).

Eventuali deroghe sono deliberate dall'Assemblea.

Chiunque ricopra cariche associative e istituzionali a qualsiasi livello dell'Associazione deve adeguare il proprio comportamento al Codice Etico, qualora deliberato dal Comitato Esecutivo.

Art. 18

LA STRUTTURA OPERATIVA

I principi dell'autonomia finanziaria e di spesa e la conseguente responsabilità personale sono assunti a fondamento della gestione, per assicurare correttezza, tempestività ed efficienza.

L'Associazione cura il proprio patrimonio di professionalità gestionale mediante strumenti che, nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva di lavoro, sviluppino tale professionalità e ne consentano il riconoscimento.

La struttura organizzativa è coordinata da una Direzione Generale, nominata dal Comitato Esecutivo, ed è progettata in aree funzionali individuate in base a criteri di omogeneità, in modo da assicurare, nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza, massima efficienza ed efficacia.

Per quanto non disciplinato dallo Statuto o deliberato dal Comitato Esecutivo, disciplina la composizione e il funzionamento della Direzione Generale e individua gli uffici, i servizi e le connesse competenze dei collaboratori.

Art. 19

IL PATRIMONIO

Il patrimonio di Quinto Ampliamento è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale determinato in sede di atto costitutivo;
- b) dai beni mobili, immobili e immateriali, dalle contribuzioni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- c) dai crediti sorti in relazione alle voci che precedono, da considerarsi destinati a incremento del patrimonio;
- d) dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Comitato Esecutivo delibererà di destinare a incrementare il patrimonio.

Le entrate dell'Associazione, tutte disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività economiche, anche commerciali marginali;
- c) dalle donazioni, elargizioni o dai contributi da parte di soggetti pubblici e privati, che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio.

Il patrimonio, i contributi e le elargizioni poste in essere da soggetti pubblici e privati hanno il fine di garantire il funzionamento dell'Associazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

Gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione, riguardanti le attività statutariamente previste.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, fondi, riserve di avanzi di gestione o di capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 20

L'ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha durata annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Deve essere istituito, a cura del Comitato Esecutivo, un sistema contabile atto a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

Il Comitato Esecutivo deve predisporre, per ciascun esercizio, il bilancio consuntivo che, corredato da nota integrativa e da relazione sulla gestione associativa, deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nonché il bilancio preventivo in conformità al piano di attività dell'Associazione.

Il Comitato Esecutivo ha la facoltà di stabilire la predisposizione del bilancio di Responsabilità Sociale.

Art. 21

SCIoglimento, CESSAZIONE O ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea o si determinano nelle ipotesi di cui all'art. 27 c.c. In tale evenienza l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, che dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al

soddisfacimento delle obbligazioni sociali, a uno o più Enti riconosciuti che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione o ai fini di pubblica utilità sociale, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662 e salvo altra diversa disposizione imposta dalla legge.

Art. 22

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Presidente